

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO -
FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE - CIG BC66195832**

SCRITTURA PRIVATA TRA

La società **PROLUDIC S.r.l.**
con sede in Castelnuovo Scrivia (AL) Via Solferino, 2
C.F./P. IVA 03500980960
nella persona del legale rappresentante Bocchetti Piero Natale nato a Tortona (AL) il 02/04/1965,
in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

e

L'Impresa **FLORTEC di SAMUELE VITALE**
con sede in Mosso (BI), Borgata Marchetto n. 22 C.F.: VTLSML82T26A859V P.iva 02639440029
nella persona del legale rappresentate Vitale Samuele nato a Biella il 26/12/1982
in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"

ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

- che la società PROLUDIC S.r.l. è assuntrice da parte del **Comune di Trezzano** in appresso denominata "ENTE APPALTANTE" dei lavori relativi a FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE.
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione delle opere aggiudicate, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l'Impresa FLORTEC di SAMUELE VITALE si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle opere di montaggio e posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma compreso sottofondo e realizzazione vialetto;
- che l'Impresa medesima:
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
 - è iscritta presso la CCIA di BIELLA N. VTLSML82T26A859V REA BI- 201617;
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
 - INPS sede di BIELLA codice 16725520
 - INAIL sede di BIELLA codice 20009013
- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente e non;
- è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi;
- ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
- si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori e, quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

-che tra l'Impresa Appaltatrice e l'Impresa Subappaltatrice, non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

-che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

-che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di montaggio e posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma compreso sottofondo e realizzazione vialetto.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Documento di Coordinamento della Committente, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.

Il subappaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto e del luogo e delle condizioni nelle quali i lavori si svolgeranno e di aver valutato congrui e remunerativi i corrispettivi pattuiti nel presente contratto.

Nessuna eccezione potrà essere addotta, nei limiti delle vigenti norme di legge, per difficoltà improvvise sul lavoro, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali, ecc. considerate singolarmente e/o nel loro complesso.

Il presente contratto, per quanto nello stesso non espressamente derogato, è soggetto a tutte le norme, patti e condizioni contenute nel Capitolato Speciale, per i lavori di cui all'oggetto, a tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, che l'esecutore dichiara espressamente di ben conoscere, che per espressa volontà delle parti non vengono allegati al presente contratto, e a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di Subappalto (Legge 55/90 e s.m.i.).

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in **€ 16.913,00 oltre IVA se dovuta**.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - I PAGAMENTI

Ad ultimazione lavori il subappaltatore potrà emettere regolare fattura in regola con le vigenti disposizioni di legge che dovrà contenere i riferimenti utili ad individuare l'ordinativo di quanto realizzato (nr. Ordine/anno). La fattura sarà liquidata entro 60 giorni dall'avvenuto ricevimento, ove non vi siano contestazioni o pendenze e previa l'acquisizione del DURC.

Gli strumenti di pagamento devono riportare sempre, a prescindere dall'importo, il **Codice Identificativo Gara – CIG e ove obbligatorio, ai sensi della Legge n. 3 art. 11, il Codice Unico di progetto (CUP)**

L'appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore il pagamento dei lavori svolti secondo il seguente contratto, previo ricevimento della dichiarazione di conformità e del Durc regolare. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, l'Ente Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite – D.Lgs.36/2023 art.119 comma 11 lettere b) e c)

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7- PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor **Samuele Vitale** che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 8 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 – INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori sarà concordato con la stazione appaltante.

ART. 10 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione dei lavori subappaltati, il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

I lavori di cui al presente contratto dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Impresa Subappaltante all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 11 - PENALITA'

Le parti convengono che, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, la parte in mora sarà tenuta a versare all'altra, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma pari a 1/1000 (un millesimo) dell'importo dell'incarico a titolo di penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dal programma fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, il contratto si intende risolto di diritto.

Il presente contratto si risolve per grave inadempimento delle parti ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è responsabile della guardiania e custodia del cantiere in rispetto a quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i., garantendo che lo stesso sia adeguatamente protetto mediante recinzioni idonee e conformi alla normativa vigente e sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri.

Il Subappaltatore risponde quindi integralmente di qualsiasi danno, deterioramento o perdita riguardante il cantiere, le opere eseguite, i materiali e le installazioni fino a conclusione lavori.

Tutti i costi e gli oneri derivanti da tali danni saranno interamente a carico del Subappaltatore, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 16 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il subappaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni del presente contratto con la diligenza e professionalità necessaria, utilizzando allo scopo materiali messi a disposizione da Proludic s.r.l., fornendo sul luogo oggetto dei lavori

tutte le macchine e le attrezzature con gestione a proprio rischio, i materiali e le maestranze necessarie all'esecuzione e all'assistenza tecnica delle opere affidate e di provvedere all'esecuzione delle stesse in ottemperanza alla prescrizioni dettate dall'appaltatore stesso assumendosi la responsabilità della corretta posa.

I materiali ed i beni forniti da Proludic si presumono esenti da vizi e accettati senza riserve al momento della consegna. Il posatore è comunque tenuto a dare pronto avviso a Proludic di eventuali difetti della materia da questi fornita se scoperti in corso d'opera e se possono compromettere l'esecuzione dell'opera. Ove il posatore non adempia all'immediato obbligo di avviso, sarà chiamato a rispondere anche dei vizi e delle difformità dell'opera dipendenti dalla qualità dei materiali e dei beni forniti da Proludic.

I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto in carico al subappaltatore dovranno essere delle migliori qualità e dovranno rispondere ai requisiti delle norme di Legge e di Capitolato.

Il subappaltatore si impegna a manlevare Proludic da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il subappaltatore dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle impartite dal Direttore del Cantiere.

Il subappaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare si impegna a rispettare le disposizioni contenuti nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.

Il subappaltatore si obbliga inoltre all'osservanza di tutte le norme in materia di tutela dell'ambiente in particolar modo si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i., garantendo sempre il corretto smaltimento dei rifiuti da esso prodotti durante le operazioni di realizzazione delle opere in qualità di soggetto la cui attività produce il rifiuto stesso.

Il subappaltatore assume altresì espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- 1- Ad attivare tutti i dispositivi per la sicurezza del proprio personale.
- 2- Ad assumersi ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- 3- Ad emettere dichiarazione di regolare esecuzione conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal produttore (da allegare obbligatoriamente)
- 4- A conformarsi alle prescrizioni della legge 136/2010 Art. 3/4/5
- 5- A rendere tempestivamente edotta l'Impresa Subappaltante ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della Legge 13 settembre 1982 n.646 e successive integrazioni e modificazioni, di ogni variazione intervenuta riguardante i requisiti soggettivi del titolare e degli amministratori e dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt.10 e 10 ter della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche;
- 6- A provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro ed alle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e provvedere alla stipula di congrue polizze RCT e RCO, la Ditta subappaltatrice sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori se dovuti ad imperizia nell'uso delle attrezzature da parte delle maestranze;
- 7- A richiesta dell'Impresa Subappaltante, di consentire alla medesima, a prendere visione del libro UNICO, dei nulla osta di avviamento al lavoro, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti a dimostrare la regolarità contributiva, con scadenza mensile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali in ossequio al disposto dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 Far pervenire all'impresa subappaltante in tempo utile per la trasmissione alla committenza, entro venti giorni dalla data del rilascio – ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i. – l'eventuale certificazione antimafia rilasciata dalla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato ovvero dalla competente Prefettura riferita ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412;
- 8- A far pervenire all'Impresa Subappaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali del lavoro assunto.

9- Ad ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento agli effetti di legge;

10- Ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Tutte le spese sostenute dal subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché tutti gli oneri facenti capo alla medesima per la gestione in autonomia dei necessari mezzi tecnici ed amministrativi, così come tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti, di cui al precedente art. 4.

ART. 18 - PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore.

L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza sig. **Samuele Vitale**.

ART. 19 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'appaltatore sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

ART. 20 - DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla presa in carico dell'area da parte del committente, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando: *Il contratto è risolto in modo immediato ed automatico ovvero l'autorizzazione al subappalto è revocata automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98 relativamente al subappaltatore come disposto nella clausola n. 5 allegata al "Protocollo di Intesa per la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"*

Il subappaltatore riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il mancato pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, legittima senz'altro l'appaltatore alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del subappaltatore, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine improrogabile prefissato a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

In ogni caso l'appaltatore è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del subappaltatore e a sostituirsi ad essa nell'assolvere, in nome e per conto di quest'ultima e fino alla concorrenza dell'importo dovuto ed eventualmente non pagato, gli obblighi dello stesso subappaltatore nei confronti degli Enti Previdenziali, nonché della Cassa Edile.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di ALESSANDRIA.

ART. 24 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART.26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 9) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 tutte le imprese interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., il subappaltatore assume l'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nonché l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

ART.27 – LEGGE 68/99 -ADEMPIMENTI

In riferimento agli obblighi previsti dalla L. 68 del 12.03.1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'impresa non è soggetta alle sopraccitate disposizioni normative in quanto occupa un numero di dipendenti inferiori a 15;

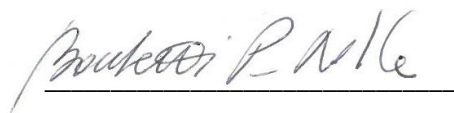
ART. 28 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE

Il presente Contratto viene stipulato in forma di SCRITTURA PRIVATA.

Castelnuovo Scrivia, lì 04/08/2026

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE



Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Castelnuovo Scrivia, lì 04/08/2026

IL SUBAPPALTATORE
